

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETONI Tullia, BRANCA, GIUDICE, LA VALLE, ROMANÒ, PASTI, ANDERLINI, GALANTE GARRONE, GOZZINI, MASULLO e LAZZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976

Disposizioni integratrici della legge 5 giugno 1967, n. 431,
sull'adozione speciale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 giugno 1967, n. 431, reca modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile « Dell'adozione » ed inserisce il nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale ». Essa mira alla instaurazione di un rapporto che ha come principale effetto l'acquisto da parte dell'adottato dello stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome (art. 314/26).

Tale rapporto prevale su quello di filiazione naturale riconosciuta, su quello di adozione ordinaria e di affiliazione, così che nessuna distinzione può essere fatta tra il figlio legittimo, nato in costanza di matrimonio, ed il figlio divenuto legittimo in conseguenza del provvedimento di adozione speciale.

La piena realizzazione di tale principio è però nella pratica alquanto difficile, poichè le vigenti disposizioni di legge non con-

sentono di occultare e di dissolvere lo stato di fatto e di diritto anteriori all'adozione, con possibilità di scoperte da parte dei genitori biologici del bambino le quali possono assumere l'aspetto di una vera e propria turbativa di questo suo nuovo *status* soggettivo, e comunque costituiscono grave turbamento al suo sereno inserimento nella nuova famiglia.

Esiste, è vero, l'articolo 314/28 della legge che tutela questo diritto con riferimento alla attività di attestazione e di certificazione, senonchè esso lascia salva ed impregiudicata la funzione pubblicitaria dei registri dello stato civile la quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 450 del codice civile, si concreta in un dovere per l'ufficiale dello stato civile di compiere negli atti affidati alla sua custodia le indagini domandate dai privati.

Inoltre vi è da rilevare che il decreto ministeriale 7 luglio 1967 modifica le formule per gli atti dello stato civile 150 e 151, stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958, e istituisce le nuove formule 150-*bis* e 151-*bis*; quest'ultima formula prevede l'annotazione dell'adozione speciale negli atti di nascita degli adottanti, rendendo possibile una ulteriore forma pubblicitaria, in perfetta correlazione a quella contemplata dall'articolo 314 del codice civile con riguardo all'adozione ordinaria, con la quale però l'adozione speciale non ha di comune che il nome.

D'altronde questo scopo di tutelare in modo ampio il rapporto di filiazione legittima che deriva dal provvedimento di adozione speciale, è presente nelle varie legislazioni straniere, come ad esempio in Svizzera; e ciò non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche sotto l'aspetto, non meno importante, di escludere ogni possibilità di scoperta della realtà preadottiva la quale è resa segreta anche con riferimento agli atti dello stato civile.

Perchè in Italia si addivenga veramente alla tutela del minore che è stato legittimato per adozione (speciale) è necessario perciò integrare la legge sull'adozione speciale e modificare l'articolo 450 del codice civile, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e il decreto presidenziale 31 gennaio 1958, n. 136 (regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228), con abrogazione della formula 151-*bis* del decreto ministeriale 7 luglio 1967.

Con il disegno di legge che ci onoriamo di presentare si cerca di rendere giuridicamente e materialmente inconsultabile l'atto originale di nascita, apponendovi un soprappoglio e redigendone uno nuovo in conformità al nuovo stato di figlio legittimo. Con l'annotazione, a margine dell'atto originale di nascita, degli estremi del decreto di adozione speciale da un lato, e con l'annotazione a margine del nuovo atto di nascita degli estremi numerici (ad es., « parte I, sezione A, n. 20 ») dell'atto originale di nascita, dall'altro, sarà sempre possibile, a seguito

di provvedimento dell'autorità giudiziaria, ricostruire i « passaggi » di *status* del minore; ma sarà invece resa impossibile la scoperta della realtà preadottiva a chi conosce solo il nuovo *status* (attraverso la lettura del nuovo atto di nascita si perviene solo alla conoscenza del numero relativo all'originale atto di nascita che è coperto da un foglio completamente bianco), così come sarà resa impossibile la scoperta della nuova realtà a chi conosce solo il vecchio *status* (attraverso gli indici annuali e decennali nominativi si perverrà al numero dell'atto originale, il quale però è coperto dal foglio bianco senza alcun rinvio ad altro atto: tale rinvio è leggibile solo staccando il soprappoglio, attraverso cioè la lettura dell'annotazione del decreto di adozione speciale).

Ovviamente, per rendere sempre più ridotta la possibilità che il nuovo *status* di figlio legittimo venga scoperto con turbamento per la serenità del minore (sarà un problema personale dei coniugi adottanti rivelare o meno al proprio figlio adottivo tale qualità), è necessario: 1) abrogare la formula 151-*bis* prevista dal decreto ministeriale 7 luglio 1967 che impone — conformemente a quanto dettato per l'adozione ordinaria, il cui istituto, però ha ben altro fondamento — di annotare il rapporto di filiazione legittima per adozione sugli atti di nascita degli adottanti; 2) vietare ai casi di adozione speciale l'applicazione dell'articolo 78 del regio decreto n. 1238 del 1939. In particolare, per il suddetto articolo 78, allorchè un bambino nasce occasionalmente in luogo diverso da quello di residenza dei genitori, l'ufficiale di stato civile è tenuto a trasmettere copia dell'atto di nascita al comune di residenza dei genitori per la trascrizione e per la successiva comunicazione agli uffici d'anagrafe. Specie nei casi di adozione speciale di bambini figli di ignoti, è capitato e capita che ufficiali di stato civile, attraverso una interpretazione analogica della norma, provvedono ad inviare, al momento dell'annotazione del decreto di adozione speciale, al comune di residenza dei genitori adottanti la copia dell'atto di nascita del minore (con la relativa annotazione di adozione) per la trascrizione.

È necessario, infine, dichiarare inconsultabile l'atto di trascrizione integrale del provvedimento di adozione speciale (che viene trascritto in apposito separato registro dell'anno in cui viene pronunciata l'adozione) e dettare norme particolari anche per l'ufficiale di anagrafe potendosi, infatti, addivenire alla scoperta della nuova realtà attraverso l'esame delle schede anagrafiche.

Poichè tali modifiche valgono per il futuro, è equo stabilire che per i casi passati gli interessati possano fare richiesta agli ufficiali di stato civile e di anagrafe di provvedere rispettivamente all'occultamento dell'atto originale di nascita con contemporanea redazione del nuovo atto di nascita secondo la normativa proposta con il presente disegno di legge e alla eliminazione delle schede anagrafiche.

Occorre, infine, far presente che è opportuno trasferire il secondo comma dell'attuale articolo 314/25 del codice civile, che è scritto sotto la rubrica « impugnativa del decreto di adozione speciale », sotto altra rubrica più consona al suo contenuto. Perciò la soppressione del secondo comma dell'articolo 314/25 è solo in relazione al suo totale inserimento

(con l'aggiunta delle parole « del solo adottato ») in altro articolo.

A completamento della normativa, che rende non pubblici i vecchi atti di stato civile e di anagrafe relativi al minore legittimato per adozione, è necessario prevedere sanzioni penali per la violazione del segreto di ufficio. E se per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio esiste l'articolo 326 del codice penale, per gli istituti e per gli enti di assistenza e comunque per tutti coloro che siano venuti a conoscenza del nuovo *status* assunto dal minore, è da dettarsi una norma apposita.

Per ultimo, l'intento di rendere non pubblici i predetti atti va ribadito con l'esplicita menzione che il disposto dell'articolo 450 del codice civile è nella specie inapplicabile.

I proponenti confidano che il Senato voglia esaminare ed approvare le disposizioni del presente disegno di legge proprio perchè esse vanno nella direzione voluta della legge 5 giugno 1967, n. 431: tendono cioè a cancellare nella pratica ogni residua distinzione fra figlio legittimo nato dal matrimonio dei genitori e figlio divenuto legittimo in forza dell'adozione speciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 314/25 del codice civile è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'articolo 314/27 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Art. 314/27-bis. - (*Adempimenti del cancelliere e dell'ufficiale di stato civile*). — Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita del solo adottato. È abrogata la formula 151-bis prevista dal decreto ministeriale 7 luglio 1967.

Eseguita tale annotazione l'ufficiale dello stato civile provvederà immediatamente ad occultare l'atto originale di nascita mediante apposizione di sopraffoglio assicurato con idonei sigilli. Redigerà quindi un nuovo atto di nascita del minore, in conformità al nuovo stato di figlio legittimo, su foglio a parte su cui verrà fatto riferimento agli estremi numerici dell'atto originale di nascita. Tale foglio a parte, identico agli altri contenuti nel relativo registro e cioè stampato in conformità al modulario approvato con decreto ministeriale 7 luglio 1958, sarà inserito nel registro degli atti di nascita dell'anno di nascita del minore. Sul sopraffoglio è vietato apporre scritte o segni che permettano di addivenire alla consultazione del nuovo atto di nascita.

Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, l'ufficiale dello stato civile dovrà aggiungere, alla rispettiva lettera, gli indici

annuali e decennali, il nuovo cognome del minore, con rinvio al nuovo atto.

L'atto originale di nascita così occultato, e l'atto contenente la trascrizione del provvedimento di adozione sono inconsultabili se non a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Si applica il disposto dei commi precedenti anche nel caso in cui si sia provveduto alla trascrizione dell'atto di nascita ai sensi degli articoli 51, 79, 80, 81, 82 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per i nati all'estero e per i nati in viaggio.

Non è applicabile l'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, agli atti formati a seguito di adozione speciale, ma nel caso in cui, in virtù di esso, sia stato in passato provveduto alla trascrizione dell'atto di nascita del minore nei registri del luogo di residenza dei genitori adottivi, si provvederà, su richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, all'apposizione del soprappoglio e alla ricostruzione dell'atto su foglio a parte a norma dei commi precedenti ».

« Art. 314/27-ter. - (*Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe*). — Quando l'ufficiale di anagrafe apporta variazioni sugli atti anagrafici in conseguenza di un provvedimento di adozione speciale, dovrà archiviare le schede di famiglia ed individuali ricostruendole in modo che da essa derivi soltanto lo stato di legittimità del minore.

Le schede così archiviate dovranno essere custodite in apposito contenitore che non potrà essere consultato se non dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'ufficiale di anagrafe è tenuto alla custodia segreta delle schede archiviate ».

Art. 3.

L'articolo 314/28 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/28. - (*Attestazioni e certificati*). — Salvo il caso di formale provvedimento dell'autorità giudiziaria, qualunque attestazione e certificazione relativa all'adottato ri-

chiesta al suo nuovo cognome, va compiuta solo sulla base del nuovo atto di nascita.

A coloro che chiedano notizie sulla base del cognome originario del minore, salvo il caso di formale provvedimento dell'autorità giudiziaria, sarà comunicato o certificato che il minore è stato adottato ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431, esclusa qualsiasi altra indicazione ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 314/27-bis e 314/27-ter vanno applicate ai casi passati solo su richiesta degli interessati o del pubblico ministero.

Art. 5.

L'articolo 450 del codice civile non trova applicazione per le ipotesi di adozione speciale.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe dovranno rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, dalle quali possa risultare il rapporto di adozione speciale, se non dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non costituisce reato nè dà luogo a responsabilità civile o disciplinare qualunque accorgimento posto in essere dall'ufficiale dello stato civile o dall'ufficiale di anagrafe allo scopo di celare il rapporto di adozione speciale.

Art. 6.

Chiunque riveli, fornisca informazioni o comunque compia atti idonei a rivelare, se la scoperta avvenga, il nuovo *status* di figlio legittimo per adozione speciale è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 400.000.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica l'articolo 326 del codice penale.